

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2552

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2003

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	6
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	9
Testo dell'accordo in lingua inglese	»	11
Testo dell'accordo in lingua italiana	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un Preambolo ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3, 4 e dal 6 all'8 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.

L'articolo 5 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale.

L'articolo 9 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.

L'articolo 10 contempla i casi di assistenza tecnica che le due amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 11 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.

L'articolo 12 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 14 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate.

L'articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre, in qualità di testimoni o di esperti, in giudizi instaurati davanti le competenti autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 detta le regole che devono essere osservate dalle amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 17 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 19 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 20 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione

delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 21 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 22 disciplina l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo.

L'articolo 23 disciplina la durata dell'Accordo.

L'articolo 24 infine prevede il riesame dell'Accordo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni, quali ad esempio l'articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 13 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente, rendono ciò necessario.

In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale ucraina.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla competente Amministrazione doganale con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così, dall'altra parte, la società da tale minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione doganale ucraina dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina in materia di ricerca e repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 10. - Viene previsto lo scambio di funzionari ed esperti per assicurare l'assistenza e la formazione nelle materie doganali.

Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.668
- diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39, quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali, ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 139 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.668

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kiev (euro 1.000 x 2 persone = euro 2.000 + euro 100 quale maggiorazione del 5 per cento) . . .	»	2.100
		<hr/>
Totale onere (articolo 10) . . .	euro	5.436
		<hr/> <hr/>

Articolo 13. – Si prevede l’invio a Kiev di due funzionari per un periodo di sei giorni per partecipare alle indagini in materia di infrazioni doganali. Sulla base del precedente calcolo, indicato all’articolo 10, la relativa spesa viene quantificata in euro 5.436.

	euro	5.436
--	------	-------

Articolo 15. – Si prevede l’invio a Kiev di due funzionari per un periodo di sei giorni per deporre in qualità di testimoni ed esperti presso l’Autorità giudiziaria. Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene quantificata in euro 5.436.

	euro	5.436
--	------	-------

Articolo 20. – Al fine di esaminare i programmi operativi, è prevista l’istituzione di una Commissione mista che si riunirà a Kiev una volta l’anno.

Nell’ipotesi dell’invio di tre funzionari a Kiev, con una permanenza di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.668
– diaria giornaliera, sulla base del precedente calcolo della missione (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	»	1.668

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kiev (euro 1.000 x 3 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento) . . .	»	3.150
---	---	-------

	euro	6.486
--	------	-------

Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta ad euro 22.794, in cifra tonda euro 22.795.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, degli esperti, dei testimoni, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

Pertanto, nessuna maggiore spesa deriva dall’applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.795 annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON
MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION,
INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES**

The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against customs legislation are prejudicial to the economic, fiscal, social, commercial, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to the legitimate interest of trade;

CONVINCED that action against customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

CONSIDERING the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Cooperation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD ALSO TO the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to aforesaid Convention.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

- a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
 - the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
 - prohibition, restrictions and controls measures, including exchange of control laws;
 - the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- b) "Customs Administrations", shall mean in the Italian Republic, the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and in Ukraine, the State Customs Service of Ukraine.
- c) "customs offence" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;
- d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "controlled delivery" shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of either Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the States of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing customs offences;
- f) "person" shall mean any natural or legal person;
- g) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable person;
- h) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;

- i) "requesting Customs Administration", shall mean the Customs Administration which requests assistance;
- j) "requested Customs Administration", shall mean the Customs Administration from which assistance is requested.

CHAPTER II SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with legislation of its State and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.
3. This Agreement shall not prejudice the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of customs laws as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Members States of the European Union.
4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance. The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

CHAPTER III INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 3

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply each other the following information:

- a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of

the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;

- b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 4

According to the legislation of their States, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 5

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the State of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the State of the requesting Contracting Party;
- c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of the State of either Contracting Party;

- d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of the State of either Contracting Party.

Article 6

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.
2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the State of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply specific information on its own initiative.

CHAPTER IV INSTANCES OF SPECIAL ASSISTANCE

Article 7

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in the State of that Customs Administration and relevant to enquiries relating to a customs offence.
2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) substantial changes of their customs laws;
 - b) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
 - c) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 8

Upon request, the Customs Administration of a Contracting Party shall, in accordance with the legislation in force in the territory of the State of the requested Contracting Party, notify or request the competent authorities to notify to the person concerned, residing or established in the territory of its State all

documents and decisions falling within the scope of this Agreement, which emanate from the requesting Customs Administration.

Article 9

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with the legislation of their States, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 10

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters through:

- a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
- c) exchange of experts in customs matters.

CHAPTER V COMMUNICATION AND EXECUTION OF REQUESTS

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
 - a) the name of the requesting Customs Administration;
 - b) the subject of and reason for the request;
 - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;

- d) the names and addresses of the persons concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the national legal and administrative provisions applicable by the requested Contracting Party.
 5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so request, the other Customs Administration shall initiate inquires concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquires to the requesting Customs Administration.
2. The inquires shall be conducted under the legislation of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it was acting on its own account.
3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the cooperation of that agency.

Article 13

1. With the authorization and under the conditions, if any, of the requested Customs Administration, the officials of the requesting Customs Administration may, in particular cases, be present, with advisory tasks, in the territory of the State of the former when offences against customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration are investigated. On such occasion the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.

2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs Administration are present in the territory of the State of the other Customs Administration, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the legislation of its State, and be responsible for any violation they might commit. They must not wear uniform or carry arms.

CHAPTER VI FILES AND DOCUMENTS

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.
2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.
3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII EXPERTS AND WITNESSES

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with customs offence, the requested Customs Administration may authorize, its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The requested Customs Administration shall state precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its own officials may testify.
3. The provisions referred to in paragraph 2 of the Article 13 of this Agreement, are applied to the customs officials authorized to testify, during their stay in the territory of the State of the requesting Contracting Party.

CHAPTER VIII USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS AND DATA PROTECTION

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings, in terms set by the respective relevant legislation of the State of the Contracting Party, only for the purpose of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the legislation of the State of the receiving Customs Administration does not prohibit such disclosure.
3. The restrictions provided for in paragraph 1 and 2 of this Article are not applicable to the information, communications and documents concerning customs offences related to narcotic drugs and psychotropic substances.
4. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the legislation of the State of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

1. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX EXEMPTIONS

Article 18

1. If the requested Customs Administration considers that the assistance sought would infringe upon the sovereignty, public order, security or other essential interest of the State of the requested Contracting Party or would involve a violation of an industrial, commercial or professional secret or any other secret protected by law of the State of that Contracting Party or would be inconsistent with its State's legislation it may refuse to provide such assistance, provide partly or provide it subject to certain conditions or requirements.
2. If one Customs Administration asks for assistance which it would itself be unable to give if asked to do so by the other Customs Administration, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X COSTS

Article 19

Each Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, with the exception of expenses for experts, witnesses, and for the interpreters other than Government employees.

CHAPTER XI
IMPLEMENTATION OF AGREEMENT AND TERRITORIAL
APPLICABILITY

Article 20

1. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other.
2. The Customs Administrations shall agree detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.
3. A Joint Italian-Ukrainian Commission shall be established, consisting of the Director of the Italian Customs Agency and the Chairman of the State Customs Service of Ukraine, or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
4. Conflicts for which no solutions are found by Joint Italian-Ukrainian Commission shall be settled through diplomatic channels.

Article 21

This Agreement shall apply to the customs territories of the States of both Contracting Parties as defined in their legislation.

CHAPTER XII
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other that all domestic procedure necessary for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

Article 23

This Agreement shall be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels. The termination shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

Article 24

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of a five - year period from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE INonin two originals, in the Italian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic

For the Cabinet
of the Ministers of Ukraine

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
4. Any person shall be enabled:
 - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
 - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;

- c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
 - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.
- 5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
- a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE
INFRAZIONI DOGANALI**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) “legislazione doganale”, l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all’importazione, all’esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all’importazione ed all’esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) “Amministrazioni doganali”, nella Repubblica italiana l’Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell’Ucraina;
- c) “infrazione doganale”, ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) “diritti e tasse all’importazione e all’esportazione”, i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all’importazione e all’esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all’importazione o all’esportazione istituiti dai competenti organi dell’Unione Europea;
- e) “consegna controllata”, il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
- f) “persona” ogni persona fisica o giuridica;
- g) “dati personali”, ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

- h) “stupefacenti e sostanze psicotrope”, tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
- i) “Amministrazione doganale richiedente”, l’Amministrazione doganale che richiede l’assistenza;
- j) “Amministrazione doganale adita”, l’Amministrazione doganale cui si richiede l’assistenza.

CAPITOLO II CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.
2. L’assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall’essere Stato Membro dell’Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l’assistenza in campo penale. L’applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

CAPITOLO III CASI DI ASSISTENZA

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
 - a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
 - b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Articolo 4

Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;

- b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio doganale;
- c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

Articolo 7

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
 - a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;

- b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 8

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformità con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorità di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materie doganali.

CAPITOLO V

COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 11

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 - c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
 - d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 13

1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi né portare armi.

CAPITOLO VI FILES E DOCUMENTI

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

CAPITOLO VII ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualità il funzionario deve comparire.
2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII

UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX ECCEZIONI

Articolo 18

1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X COSTI

Articolo 19

1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.

CAPITOLO XI

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro.
2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

CAPITOLO XII

ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.


Articolo 24

Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notificano l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A..... *Roma* il *13 marzo 2003* in due originali, nelle lingue Italiana, Ucraina ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Consiglio dei
Ministri dell'Ucraina



ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
 - a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
 - d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:
- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.
- 5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

